PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 16.10.2020

Circolare 31/2020
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti

Oggetto: novità per la fatturazione elettronica.

L'Agenzia delle Entrate ha posticipato i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020).
Le nuove scadenze per l'introduzione delle novità relative alla fatturazione elettronica sono le seguenti:

- **a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020** il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018);
- **dal 1° gennaio 2021** il Sistema di Interscambio accetterà **esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato** con il provvedimento approvato di recente.

In particolare, il provvedimento n. 166579/2020 aggiorna nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche le date di fine validità per taluni codici e modifica la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Il motivo di questo nuovo schema di codifica è legato al fatto che l'Agenzia delle Entrate, dal 2021, deve proporre al contribuente la bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche, e della dichiarazione annuale. L'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco, ha chiarito che verrà messo a disposizione dei contribuenti un sistema con il quale possono essere accettate le bozze proposte, o modificate "online".

Posto che **difficilmente le bozze potranno essere esatte e che si ritiene saranno pochi coloro che andranno a verificarne la corrispondenza** (ad esempio l'Agenzia non può sapere quale è la detraibilità Iva dei vari acquisti) soprattutto in relazione al fatto che una eventuale accettazione non ha alcun effetto concreto sul contribuente (differentemente dall'accettazione di un 730 precompilato), **la cosa da evitare è quella di commettere degli errori informatici che portino i dati elaborati dall'Agenzia ad essere talmente differenti da quelli comunicati tramite una LiPe, da condurre all'emissione di un "invito alla compliance" per spiegare le differenze, con dispendio di tempo, e di denaro**. Bisogna quindi impostare in modo corretto i codici da utilizzare con la fattura elettronica.

Le novità contenute nelle nuove specifiche tecniche

Andiamo quindi a ripercorrere le importanti novità recate dal provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, i cui termini di applicazione sono stati di recente prorogati, che ha introdotto nuove specifiche tecniche (versione 6.0) riguardanti la fattura elettronica, che consentiranno di gestire con un'unica modalità del tutto digitalizzata l'intero flusso delle fatture sia nazionali che estere, creando le basi per il superamento dell'esterometro nonché agevolare la formazione della c.d. dichiarazione Iva annuale precompilata.
Novità che avrebbero dovuto trovare applicazione facoltativa già dallo scorso 4 maggio 2020 e obbligatoria dal 1° ottobre 2020, ma che sono state ulteriormente prorogate dal recente provvedimento dello scorso 20 aprile.

Le novità in tema di Fattura Elettronica

- **proroga adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche**: con il recente provvedimento prot. n. 185115/2020 del 4 maggio 2020 l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020 il precedente termine del 4 maggio 2020, concedendo fino a tale data la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi partite Iva o consumatori finali, di dare la propria adesione;
- **consultazione fatture dalla propria area personale riservata:** dal 1° marzo i consumatori privati finali che hanno aderito al servizio possono già consultare le fatture nella propria area personale;
- **dati del bollo:** viene eliminato l'obbligo di compilazione del campo relativo all'importo del bollo, poiché per le fatture è sempre uguale a 2 euro;
- **gestione più attenta delle diverse voci fiscali e previdenziali:** tra cui tra l'altro, i contributi Inps, Enasarco e Enpam;
- **estensione arrotondamento:** 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;
- **nuovi codici di errore** che determinano lo scarto delle fatture non conformi..

Entrando più nel merito delle specifiche tecniche andiamo ora ad evidenziare, in forma di rappresentazione schematica, le novità che hanno riguardato il formato Xml della fattura elettronica, in particolare con riferimento a:

- "tipodocumento" (codice TD)
- "Ritenute" (RT)
- "natura" (codice N).

Tipodocumento (TD)

Autofatture	Introdotto un nuovo codice TD27 per fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. Il codice permette di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dallo SdI delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. L'indicazione della tipologia di documento consente di evitare che l'autofattura, quando ricevuta dal SdI, sia inserita tra le fatture in acquisto
Fatture differite	Introdotti nuovi codici: - TD24 per la fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizio; - TD25 per la fattura differita per triangolari interne
Reverse charge interno	Introdotto codice TD16 per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente allo SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno (ad esempio pulizie di edifici o subappalti)
Reverse charge o autofattura estera ovvero inversione contabile	Distinzione tra tipologia di operazioni funzionali alla eliminazione dell'esterometro: - TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (anche comunitari); - TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari; - TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni; - TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture; - TD21: autofattura per splafonamento
Altri codici	Introdotti specifici codici, tra cui quelli per gestire le operazioni da deposito Iva: - TD22: estrazione beni da deposito Iva; - TD23: estrazione beni da deposito Iva con versamento dell'Iva; - TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni

Ritenute multiple e di tipo previdenziale (RT)

Rispetto alla versione 1.5 del tracciato xml è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d'acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all'interno dello stesso documento. Si passerà dagli attuali tipi ritenuta:
-RT01 Ritenuta persone fisiche
-RT02 Ritenuta persone giuridiche,
al seguente elenco:

RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale

Natura (N)

N2	Viene introdotta una distinzione **in 3 ulteriori sotto codici (N2; N2.1; N2.2)** allo scopo di differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette: - **N2:** operazioni non soggette ad Iva: sono quelle per le quali manca un requisito (soggettivo, oggettivo o territoriale), e, in quanto "fuori campo Iva", per le stesse non dovrebbero applicarsi in toto le regole previste da tale imposta, comprese quelle di fatturazione e di indicazione in dichiarazione (come ad es. emissioni di fatture per risarcimenti danni causati dal cedente o prestatore, cessioni di buoni multiuso, cessione di terreni agricoli, emissioni di note di variazione fuori campo ai sensi dell'articolo 26). Ciò nonostante, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nelle Faq sulla fattura elettronica, per le stesse può comunque essere emessa una "fattura", indicando la causale N2, ma le stesse non andranno indicate nel modello dichiarativo. - **N2.1**: non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972 (si ritiene che in questo codice vadano le fatture emesse senza Iva ai sensi dell'articolo 7-ter, sia nei confronti di soggetti comunitari che extracomunitari. A supporto della tesi per cui tutte le operazioni fatturate con l'articolo 7-ter andranno valorizzate con la causale "N2.1", depone anche il fatto che nell'esterometro non esisterà più il codice N6. Chi, quindi, comunicherà le fatture in 7-ter verso comunitari con l'esterometro, anziché emettere direttamente la fattura via SDI, anche volendo non potrà utilizzare un codice della famiglia N6 come invece avveniva fino al 01.10.2020). - **N2.2**: non soggette – altri casi
N3	**Vengono dettagliate, accanto al codice generico, in 6 sotto codici** le diverse fattispecie di operazioni non imponibili: - **N3**: generico; - **N3.1**: esportazioni; - **N3.2**: cessioni intracomunitarie; - **N3.3**: cessioni verso San Marino; - **N3.4**: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione; - **N3.5**: cessioni non imponibili con lettere d'intento; - **N3.6**: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N6	**Vengono istituiti, accanto al codice generico, 9 codici specifici** riguardanti le operazioni ad inversione contabile:

	- **N6**: generico; - **N6.1**: cessione di rottami e altri materiali di recupero; - **N6.2**: cessione di oro e argento puro; - **N6.3**: subappalto nel settore edile; - **N6.4**: cessione di fabbricati; - **N6.5**: cessione telefoni cellulari; - **N6.6**: cessione di prodotti elettronici; - **N6.7**: prestazioni comparto edile e settori connessi; - **N6.8**: operazioni settore energetico; - **N6.9**: altri casi

Come sopra precisato, a supporto della tesi per cui tutte le operazioni fatturate con l'articolo 7-ter andranno valorizzate con la causale "N2.1", depone anche il fatto che **nell'esterometro non esisterà più il codice N6**. Chi, quindi, **comunicherà le fatture in 7-ter verso comunitari con l'esterometro**, anziché emettere direttamente la fattura via SDI, anche volendo **non potrà utilizzare un codice della famiglia N6**. Dovesse essere confermata questa tesi, è probabile che molti software contabili richiederanno un aggiornamento, e per chi, per evitare l'esterometro, emette le fatture via SDI anche nei confronti di committenti non stabiliti in Italia, andrà previsto che tutte vengano catalogate con lo stesso codice e poi, a seconda del Paese di stabilimento del cliente, si riporti l'indicazione obbligatoria "non soggetta" piuttosto che "inversione contabile".

Questo cambio di codice per le operazioni in 7-ter verso committenti comunitari, potrebbe far emergere un problema relativamente all'assoggettamento ad imposta di bollo. Con il nuovo tracciato **diventerà facoltativa la compilazione del campo "importo" relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo "Dati Bollo", ma diventerà facoltativa l'indicazione del relativo importo**. Ai sensi del D.L. 34/2019, l'Agenzia dovrebbe integrare con procedure automatizzate le fatture che non riportano l'imposta di bollo ed inviare un invito al pagamento, a cui seguirà nel caso una iscrizione a ruolo. È infatti comunemente riconosciuto che per i documenti che certificano operazioni fuori campo di applicazione dell'Iva sia dovuta l'imposta di bollo e questo vale anche per le operazioni non territoriali; tuttavia, secondo parte della dottrina, l'assoggettamento ad imposta di bollo delle fatture in 7-ter verso soggetti comunitari sarebbe contraria ai principi di non discriminazione previsti dal Trattato UE, dal momento che la stessa operazione resa verso italiani non è in genere assoggettata ad imposta. Qualora le procedure automatizzate dell'Agenzia dovessero inviare tali comunicazioni, alle quali seguirà la cartella di pagamento ed il relativo contenzioso, è probabile che in caso di importi rilevanti, dovrà essere coinvolta la Corte di Giustizia UE.

Una domanda che sorge spontanea è come gestire le note di variazione: se è vero che esistono degli specifici codici da utilizzare come "tipo documento" (TD04 nota di credito), qualora si debba stornare una fattura di cessione di beni ammortizzabili codificata con TD26, affinché il sistema dell'Agenzia provveda alla corretta compilazione del rigo VE40, si dovrà emettere una fattura con segno negativo sempre con codice TD26?

Attualmente, non esiste nessun chiarimento riguardante le nuove specifiche tecniche, che, lo precisiamo, sono un documento di 244 pagine scritto per informatici.

Consigliamo tutti i clenti che, per le operazioni tipiche della loro attività, non abbiano nella loro attuale tabella i codici IVA relativi a tutte le casistiche sopra elencate, di istituire quelli mancanti, abbinandoli alle codifiche sopra riportate.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners